



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 07/05/2015**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 13 aprile 2015, n. 131

Art. 8 della L.R. n. 37 del 22 maggio 1985 e s.m.i. - Autorizzazione ampliamento coltivazione e recupero ambientale di cava di calcare per inerti sita in località "Piantate" del Comune di BARI - sez. Ceglie del Campo, fg. 29 ptc. lle 73 e 97 (ha 1.49.52) e approfondimento scavi su area stesso Comune fg. 29 ptc. 5p-6p-71-72-93-94-98-109-115p-116p-117p-121p-122p-154p e Bitritto BA fg.5 ptc. 1p-2p-6p-15-60p-61-82-83p (ha 10.28.94). Società FRANCONI S.r.l., strada Tresca, 86 - 70131 BARI BA - P.IVA 04386410726.

L'anno 2015, addì 13 del mese di aprile, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno Z.I. (BA) Viale delle Magnolie 6/8

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
ATTIVITA' ESTRATTIVE

Vista la L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto la l.r. 7/80 e s.m.i.;

Vista la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 25.11.96, n. 624;

Vista la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;

Viste la D.G.R. n. 1845 del 9 set 2014 recante: “ Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - Modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del 29.12.2011”, attribuzione al servizio ecologia delle funzioni di programmazione nel settore estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzatori e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo”;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20 ott 2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione, recante “riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTA la determinazione n. 371 del 17 nov 2014 del Dirigente del servizio Ecologia, recante: “Atto organizzativo interno e delega ex art. 45 della l.r. 16 apr 2007, n. 10, delle funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons;

VISTO l'Atto Dirigenziale del Direttore Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, n. 25 del 21 nov 2014, di affidamento incarico di direzione dell'Ufficio Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons;

Vista la DGR n.2463 del 23 nov 2014 di abolizione del CTRAE;

Sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

La società FRANCONI S.r.l. è autorizzata alla coltivazione mineraria su area ricadente in località “Piantate” del Comune di Bari BA fg. 29 ptc. 5p-6p-71-72-93-94-98-109-115p-116p-117p-121p-122p-154p e Bitritto BA fg.5 ptc. 1p-2p-6p-15-60p-61-82-83, giusta Decreto n. 54/min/1992 a favore della società MA.FRA. S.r.l. e succ. determina di trasferimento a proprio favore, n. 35/min/1995, e Determina di proroga autorizzazione n. 48/2001, fino al 27 dic 2012; Superficie totale, al netto dell'esproprio per servitù a favore di Autostrada Bari-Taranto.

in data prot. A00154/13 lug 2011/3773 e succ. integrazioni la società Franconi S.r.l., in persona del legale rappresentante Sig. Franconi Giuseppe nato il 3 ago 1981, ha presentato istanza di ampliamento della coltivazione di cava di calcare per inerti su terreni in agro del Comune di Bari BA ptc.ile 73 e 97 del fg. 29 (ha 1.49.52);

Con perizia giurata in data 7 set 2011, presso il Tribunale di Bari - sezione distaccata di Rutigliano BA, il tecnico progettista, con riferimento all'area di cava, assevera che la stessa:

a) ricade in ATE di tipo “E” del Putt/p;

b) non interferisce con ATD;

c) non interferisce con elementi geomorfologici della carta geomorfologica;

non ricade o interferisce con aree e beni soggetti a tutela della Soprintendenza per i Beni AAA.S.;

non ricade o interferisce con aree e beni soggetti a tutela della soprintendenza per i Beni Archeologici;

in riferimento al Pai dell'AdB della puglia, approvato con delibera n. 39 del 30 nov 2005: - non ricade in aree a pericolosità idraulica; -non ricade in aree a pericolosità geomorfologica; - non interferisce con il reticolo idrografico distante dall'area di cava 510 metri;

d) non ricade nei siti della rete Natura 2000;

e) non ricade in aree protette ex l.r. 19/1997 e Legge 394/1991;

f) l'area non è indicata come area sottoposta a vincoli nella carta Giacimentologica ex DGR 445/2010;

g) L'area è tipizzata "zona per attività primarie di tipo A" del Piano Urbanistico Comunale di Bari e area tipizzata "E"- attività produttive del settore primario - sottozona EN del Comune di Bitritto BA;

h) in riferimento alla determina di settore n. 115/2010 non necessita parere dell'AdB, in quanto la falda sotterranea è garantita da possibili inquinamenti, in considerazione delle operazioni di coltivazione (profondità scavo con franco di circa 38 metri dal livello statico; valore superiore a mt. 20 previsti dalla determina n. 115/2010;

i) non sono state effettuate prove in sito, coinvolgenti il tratto interposto tra piano ultimo di cava e livello della falda, perché ciò comporterebbe l'esecuzione di n. 20 sondaggi di profondità 40 metri per un totale di circa 800 perforazioni. Ciò compromette in modo irreversibile la tutela della falda, in quanto crea nell'area di cava n. 20 percorsi diretti che collegano il piano a giorno alla falda acquifera, creando pericolo di inquinamento della falda;

Il procedimento amministrativo è stato avviato in data 8 ago 2011, prot. n. 4293 con la richiesta dei pareri agli Enti/Uffici ai sensi dell'art. 13 della L.R. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni;

In riscontro alla precitata nota sono pervenuti i seguenti pareri:

Comune di BARI: In data 13 set 2011 n. 212847, comunica l'insussistenza di vincoli di natura paesaggistica e che l'attività estrattiva risulta compatibile con la destinazione urbanistica dell'area; con la stessa nota prescrive l'obbligo per l'impresa di comunicare l'avvio dei lavori alla stessa Amministrazione Comunale;

Servizio Foreste -Sez. Provinciale di Bari: In data 28 set 2011 prot. 21929, ha comunicato che l'area di cava in ampliamento non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 3267/23 e suo regolamento, come tutto il territorio di Bari, e che l'eventuale taglio di piante forestali di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine, non classificabili come "bosco", necessita di preventiva autorizzazione rilasciata dallo scrivente Servizio, così come previsto dal Regolamento Regionalen. 10 del 30 giu 2009 "Tagli Boschivi";

Ufficio Usi Civici: In data 20 set 2011, prot. n. 10910, ha comunicato che i terreni oggetto di attività estrattiva ricadenti in agro di Bitritto fg. 5 ptc. 1-2-6-15-60-61-82-83 e agro di Bari fg. 29 ptc. 122-121-154-117-116-115-71-93-109-72-94-98-73 e 97, non risultano gravati da "uso civico. Si specifica che l'ufficio usi civici, erroneamente cita i Comune di Bari e Bitonto, anziché Bari e Bitritto;

Autorità di Bacino della Puglia: In data 5 dic 2011, prot. n. 13952, ha comunicato che su dette aree non sussistono, al momento, condizioni di incompatibilità con i vincoli di propria competenza ed in particolare con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI). Nel contempo ai fini della protezione della falda, rimanda alle previsioni della det. 115/2010, nella consapevolezza tecnica che le indagini dirette per l'individuazione della permeabilità del sito non risultano dannose per la falda stessa se realizzate e ripristinate a regola d'arte.. Il proponente riscontra il contenuto del suddetto parere con foglio in data 10 giu 2014, in atti prot. 9017 del 14 giu 2013, comunicando che non necessitano adempimenti ex Det. 115/2010, in quanto il franco è di circa 38 metri, ovvero superiore a 20 metri ed al minimo previsto dalle NTA del PRAE. Nel contempo, in rapporto alla falda sotterranea provvederà ad adeguarsi alle prescrizioni imposte con la determina di VIA favorevole, al fine di scongiurare qualsiasi effetto inquinante della falda stessa;

Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia: Con nota 14830 del 9 nov 2011, comunica di aver constatato che l'attività sulle ptc. 73 e 79 è già stata effettuata e che pertanto non rilascia pareri a posteriori. Questo ufficio riscontra la precitata comunicazione informando la Soprintendenza di essere già intervenuti in merito adottando gli opportuni provvedimenti di legge e che, al fine di concludere il procedimento amministrativo in oggetto, necessita, comunque, acquisire il parere richiesto. Con successiva nota in data 6 giu 2012 n. 6973, la Soprintendenza conferma l'impossibilità di formulare pareri a posteriori

Soprintendenza per i Beni AAA.S.: con nota in data 28 set 2011 prot. 12408, ha comunicato che l'intervento in oggetto non interessa beni e/o aree monumentali vincolati a norma della Parte II del

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE: il procedimento è di competenza della provincia in quanto interessa terreni in agro di 2 comuni. Pertanto, la Provincia di BARI con determina n. 4354 del 6 giu 2013, esprime parere favorevole di compatibilità ambientale per il progetto di cava ricadente in agro di Bari e Bitritto, località "piantate", con le prescrizioni di seguito:

a) eseguire rilievi topografici: -il piano quotato della cava autorizzata dovrà essere aggiornato ogni 6 mesi e trasmesso all'autorità competente in materia di attività estrattive;

b) la rete dei capisaldi già utilizzata per l'aggiornamento del piano di coltivazione dovrà essere adeguata, se necessario, per rispondere alle seguenti caratteristiche: ogni caposaldo dovrà essere ubicato in un luogo facilmente accessibile e con caratteristiche tali da assicurarne un'adeguata stabilità, sono da evitare strutture soggette a modificazioni nel tempo, quali (per esempio) marciapiedi, cordoli, muretti divisorii, pozzetti di fognatura ed ogni altra simile struttura prefabbricata. Nelle vicinanze non dovranno esserci (né allo stato attuale, né in futuro) ostacoli fissi che possono limitarne l'uso per il quale il caposaldo è stato installato. La rete di riferimento dovrà essere agganciata (con una precisazione adeguata) a punti fiduciali del Catasto o a capisaldi appartenenti a linee di livellazione di alta precisione (sia IGM che di altri Enti). Ciascun punto di riferimento dovrà essere evidenziato da un perno metallico ancorato ad una base di calcestruzzo inamovibile e adeguatamente protetta al fine di assicurare elevata durabilità. A tale rete di capisaldi dovranno essere univocamente riferite tutte le quote delle opere e degli scavi da realizzare.

c) Porre in essere le seguenti attività di monitoraggio:

- realizzare due sondaggi geognostici strumentali con piezometri per il controllo della qualità delle acque sotterranee durante la coltivazione, l'uno a monte e l'altro a valle dell'area di scavo nel senso della direzione di flusso.

- i pozzi piezometrici dovranno essere perforati fino ad una profondità di almeno 5 metri al di sotto del minimo livello di escursione della falda e dovranno essere georiferiti mediante sistema GPS;

- provvedere ad effettuare misure periodiche dei livelli freaticometrici (cadenza semestrale);

- effettuare almeno 2 campionamenti nell'arco dell'anno (in concomitanza con le principali oscillazioni della falda e precisamente nel mese di marzo ed in quello di settembre, sia dai piezometri sia dal lago di cava, allo scopo di effettuare un monitoraggio dello stato di qualità delle acque prossime all'attività di coltivazione della cava. I parametri da analizzare sono almeno i seguenti: temperatura pH, conducibilità elettrica, ossigeno disciolto, azoto nitrico, azoto nitroso, azoto ammoniacale, fosforo totale, clorofilla 2<sup>o</sup>, trasparenza, solidi sospesi, idrocarburi totali, solventi clorurati, metalli pesanti, antiparassitari totali, BOD5 e COD;

- le emissioni delle polveri e quelle rumorose dovranno essere rilevate con cadenza semestrale;

- consegnare i risultati all'autorità competente in materia di attività estrattive, insieme ad adeguata documentazione fotografica delle operazioni di acquisizione;

d) Adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione:

- in fase di autorizzazione allo svolgimento dell'attività estrattiva, al fine di valutare l'efficacia dell'impianto di abbattimento delle polveri anche per un eventuale potenziamento, dovranno essere prodotti adeguati elaborati progettuali;

- relativamente all'espianto degli ulivi ormai già avvenuto, documentare all'Autorità competente in materia di attività estrattive, le azioni intraprese a suo tempo per minimizzare tale impatto. Qualora non fossero stati ripiantumati in aree limitrofe o fossero andati distrutti, provvedere alla ripiantumazione di un numero di esemplari pari a quelli espianati e comunque non inferiore a 50 (come riconoscibili sull'ortofoto a colori 2000);

e) Osservare rispetto al Piano di ripristino e recupero ambientale, come segue:

- il piano di ripristino dovrà essere implementato secondo quanto previsto con particolare riferimento a restituzione del piazzale di cava agli usi agricoli attraverso la posa di ghiaietto dello spessore di 0,5 mt.

ricoperto di terreno vegetale dello stesso spessore;

- qualsiasi variazione rispetto a quanto indicato negli elaborati forniti dal proponente per l'espletamento della procedura di VIA dovrà essere sottoposta a nuovo esame da parte degli enti competenti in materia ambientale;

- redigere dettagliato crono programma delle opere da realizzare (sistemazione dei fronti di cava, recinzioni, piantumazione di essenze arboree, etc.) da aggiornare a cedenza semestrale (corredato di fotografie, planimetrie e sezioni di quanto realizzato), al fine di verificare il puntuale adempimento di quanto previsto.

f) Attività di controllo: l'Autorità competente in materia di attività estrattive dovrà assicurare i necessari controlli a cedenza almeno annuali;

g) La società proponente dovrà inoltre osservare tutte le prescrizioni indicate nel parere rilasciato dal comune di Bari;

Con verbale accertamento infrazioni n. 7/2011 questo ufficio accerta e sanziona, nei modi di legge, lo scavo effettuato senza autorizzazione ex art. 8 della l.r. 37/85 sull'area ricadente in agro di Bari al fg. 29 ptc. lle 73 e 97 e provvede a sospendere cautelativamente i lavori su tutta l'area di cava, ai sensi del combinato disposto art. 16 della l.r. 37/85 e DGR n. 538/2007 e s.m.i. "direttiva in materia di Attività estrattive"; la stessa determina impone l'obbligo del recupero ambientale, salvo l'esito della presente procedura di ampliamento cava. Il proponente impugna la suddetta determina dinanzi al tar Puglia che, con sentenza breve n. 1473/2012, ha ritenuto legittimo, anzi doveroso, l'impugnato provvedimento immune dai vizi denunciati. Tuttavia il ricorso è parzialmente accolto per la sola parte in cui si lamenta la sospensione dei lavori anche sulle aree legalmente autorizzate, in quanto non trova collegamento logico queste aree e quella oggetto di abuso; La decisione del TAR è stata fatta propria dal Dirigente pro-tempore che, con atto autonomo, ha provveduto a rivedere, in tal senso, i contenuti della Direttiva approvata con DGR 538/2007 e s.m.i.;

SERVIZIO URBANISTICA REGIONALE: preso atto della nota del Servizio Assetto del Territorio prot. 3152 del 30 mar 2012 che attesta la coerenza al Putt/p delle modifiche alle perimetrazioni di cui ai punti 1.1. dell'art. 5.05 delle NTA del Putt/p - Primi adempimenti per l'attuazione del Piano, così come operate dal Comune di Bari con delibera di CC n. 169 del 19 nov 2002 e richiamate le modifiche apportate dal Comune di Bari con la Deliberazione di CC. N. 32 del 20 set 2009, con nota prot. 6442 del 21 giu 2012, comunica che l'area ricade in ATE di tipo "E" di valore "normale" e quindi non sottoposta a tutela diretta dal Putt/P. Con le modifiche apportate dal Comune di Bari e l'attestazione di coerenza al Putt/p resa dal servizio regionale competente, è confermata la eliminazione dell'Ambito territoriale Distinto "Masseria D'Amore (segn. Archeologica SAK48);

VISTO il progetto di coltivazione e recupero ambientale depositato in atti prot. 3773 del 13 lug 2011 che prevede l'ampliamento dell'area sulle ptc. lle 73 e 97 per superficie, accertata da titoli di proprietà, di mq. 14.952 circa, in aggiunta all'approfondimento dell'area già autorizzata, quantificata in catastali mq. 102.894, al netto dell'area vincolata da servitù per autostrada BA-TA. Il progetto l'estrazione del calcare per mc. 1.731.805, mediante scavo da realizzare fino alla massima profondità di mt. 40/41, condotti con metodo a gradoni intervallati da pedate di larghezza non inferiore a mt. 6. Lo stato finale presenterà gradini di altezza circa mt. 10 e pedata mt. 6, salvo quanto già esistente. La coltivazione è suddivisa in 4 fasi.

In data prot. 9017 del 14 giu 2013, il proponente riscontra il parere dell'AdB della Puglia e nel contempo deposita ulteriore documentazione consistente in: TAVV. aggiornate relative a: stato finale, fasi della coltivazione, recupero ambientale e sistema di regimazione acque;

Con nota prot. 24 set 2014 n. 13352, questo ufficio, preso atto di quanto acquisto in merito al procedimento in oggetto, invita il proponente a completare la documentazione con una serie di atti elencati nella nota stessa, poi confermata anche dal CTRAE con il verbale n. 8/2014 di cui sopra;

Il CTRAE, con verbale n. 08/2014, ha espresso il vincolante parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento della cava (progetto unico esistente ed ampliamento) previo riscontro della nota prot. 13352/2014 e con le prescrizioni degli Enti intervenuti e imposti con il presente verbale, come esposto in premessa, ovvero prescrizioni tutte imposte dagli enti; realizzazione di una pedata adeguata all'eventuale rischio che il proponente dovrà autonomamente valutare, sul settore Ovest al punto di intersezione delle rampe, ove la scarpata presenta l'altezza di mt. 20; comunicazione dell'inizio dell'attività estrattiva alla Soprintendenza Archeologica, la quale potrà determinare eventuali procedure di verifica archeologica sul residuo giacimento, procedure alle quali il proponente dovrà adeguarsi;

La società riscontra, da ultimo, depositando documentazione integrativa in atti prot. 12715 del 17 dic 2014, in particolare:

- relazione piano di coltivazione; relazione geologica; piano gestione rifiuti da estrazione; elaborati in data nov 2014 rappresentativi dello stato attuale, autostrada Bari-Taranto e servitù di passaggio carrabile; stato finale e recupero ambientale;

La suddetta documentazione è ulteriormente aggiornata in data marzo 2015, in atti prot. A00089/4498 del 31 mar 2015.

Vista la richiesta di cancellazione dei manufatti ricadenti in fg. 29 ptc. 95 e 96 del Comune di Bari, compresi nell'area di cava ma non più esistenti, presentata dal proponente all'Agenzia del territorio in data 7 nov 2014;

VISTO il progetto di cava depositato e la successiva documentazione aggiornata alla data di marzo 2015, in particolare: relazione tecnica di adeguamento piano di coltivazione e recupero ambientale; elaborato "stato attuale" in data nov 2014; elaborato rappresentativo di "autostrada BA-TA, servitù di passaggio e viabilità" in data marzo 2015; elaborato "fasi della coltivazione" in data giu 2013; elaborato "sistema di regimazione acque piovane" in data giu 2013"; elaborato "stato finale" in data marzo 2015; elaborato "recupero ambientale" in data marzo 2015;

VISTA la relazione Piano di gestione dei rifiuti ex D.Lgs. 117/2008, in atti prot. 12715 del 17 dic 2014;

Considerato che:

- l'esercente ha la disponibilità dell'area giusta: a) titolo di proprietà in data 16 dic 2009 Rep. 130216 Racc 42412 notaio Paolo Di Marcantonio (Bari fg. 29 ptc. 122-121-154-71-117-116-115-72-93-109-94-98 e Bitritto fg. 5 ptc. 6-15-60-61-82-83-1-2); b) titolo di proprietà in data 3 nov 2009 rep 129957 Racc 12233 per notaio Paolo Di Marcantonio (Bari fg. 29 ptc. 5-6 non cava), in atti prot. 12715 del 17 dic 2014; c) titolo di proprietà in data 27 lug 1995 Rep 32090 Racc 5913 per notaio Nicola Macchia (Bari ff. 29 ptc. 97-96-73), trascritto a Bari il 10.08.1995 al n. 27142, in atti prot. 12715 del 17 dic 2014 e atto notarile di trasformazione della S.n.c. in società a responsabilità limitata;

- l'esercente possiede le capacità tecniche ed economiche, in quanto già operatore di cava in esercizio;

Ritenuto di proporre il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento di cava in oggetto, in unico progetto comprendente anche l'area di cava in esercizio, a favore della società Francone S.r.l., come da progetto adeguato in atti prot. 917 del 14 giu 2013 e n. 4498 del 31 mar 2015 e con tutte le prescrizioni intervenute nel presente procedimento da parte degli Enti e/o uffici, in particolare quelle imposte dalla Provincia di Bari. Ritenuto, altresì di impartire prescrizioni ed ordini nei confronti del medesimo esercente;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 e SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

ATTIVITA' ESTRATTIVE

per delega del Dirigente del Servizio

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive Responsabile Unico del Procedimento;

Vista la l.r. 37/85 e s.m.i. e il Prae approvato con DGR 580/2007 e DGR 445/2010;

Preso atto della regolarità dell'istanza di autorizzazione cava in oggetto e della documentazione di progetto allegata;

Preso atto della soluzione progettuale adeguata in atti prot. 917 del 14 giu 2013 e n. 4498 del 31 mar 2015, ritenuta ammissibile dal punto di vista tecnico, amministrativo e della sicurezza;

Preso atto delle note della Soprintendenza Archeologica, ritenute non ostative al rilascio dell'autorizzazione;

Vista la determina di V.I.A., n. 4354 del 6 giu 2013 della provincia di Bari;

Vista la nota del comune di Bari n.6442 del 21 giu 2012;

Visto il progetto di cava prot. 3773 del 13 lug 2011 e succ. aggiornamento prot. 9017 del 14 giu 2013, prot. 12715 del 17 dic 2014 e prot. A00089/4498 del 31 mar 2015

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di confermare le prescrizioni citate in premessa e prescrivere ulteriori obblighi con il presente provvedimento;

Ritenuto di delegare l'attività di controllo alla Città metropolitana di Bari;

Ritenuto di dover provvedere in merito, ai sensi della l.r 37/85 e s.m.i.,

DETERMINA

1. La società Francone S.r.l. con sede alla Strada Tresca, n. 86 - 70131 Bari BA-, è autorizzata, fino al 30 mar 2030, alla coltivazione e recupero ambientale di cava di calcare per inerti sita in località "Piantate" del Comune di BARI -sez. Ceglie del Campo, fg. 29 ptc. lle 73 e 97 (ha 1.49.52) e approfondimento scavi su area stesso Comune fg. 29 ptc. 5p-6p-71-72-93-94-98-109-115p-116p-117p-121p-122p-154p e Bitritto BA fg.5 ptc. 1p-2p-6p-15-60p-61-82-83p (ha 10.28.94) come da progetto in atti prot. 3773 del 13 lug 2011 e succ. aggiornamento prot. 9017 del 14 giu 2013, prot. 12715 del 17 dic 2014 e prot. A00089/4498 del 31 mar 2015, comunque alle condizioni imposte dagli enti in premessa citati e imposte con il presente provvedimento. L'area totale di cava, pari ad ettari 11.789.46, interessata dall'intervento estrattivo è delimitata da n. 7 vertici individuati con pilastri saldamente infissi nel terreno, aventi dimensioni fuori terra di almeno cm. 25x25x30 e riportanti l'anno di apposizione (2015) e numerati da n. 1 a n. 7 come indicati sulla planimetria allegata, parte integrante del presente provvedimento;

2. Sono autorizzate le opere di recupero e ripristino ambientale delle aree di cava in oggetto, secondo le modalità previste dal progetto in atti prot. 3773 del 13 lug 2011 e succ. aggiornamento prot. 9017 del 14 giu 2013, prot. 12715 del 17 dic 2014 e prot. A00089/4498 del 31 mar 2015 e comunque alle condizioni imposte dagli enti in premessa citati e imposte con il presente provvedimento.

3. Ulteriori Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

a) prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, realizzare le opere di recinzione lungo tutto il perimetro di cava, con rete e paletti, oppure con muratura o rete e muratura, adeguata al contesto ambientale di riferimento e di altezza non inferiore a mt. 2,00 fuori terra; realizzare il cancello di ingresso e apporre i cartelli ammonitori con la dicitura "Ciglio di Cava Pericoloso Avvicinarsi", ecc. ecc., nonché, i pilastri come sopra indicato; realizzare il fosso di guardia in progetto;

b) condurre i lavori di coltivazione della cava come da progetto come rappresentato in atti, in particolare elaborato "stato attuale" prot. 12715 del 17 dic 2014; elaborato "viabilità" prot. 4498 del 31 mar 2015; elaborato "fasi di coltivazione" prot. 9017 del 14 giu 2013; elaborato "sistema di regimazione" prot. 9017 del 14 giu 2013; elaborato "stato finale", "recupero ambientale" e relazione "coltivazione e recupero ambientale" prot. A00089/4498 del 31 mar 2015. con le prescrizioni, imposte di seguito e dagli Enti e/o Uffici intervenuti nel presente procedimento ai sensi di legge, citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte.

c) I lavori di recupero ambientale saranno effettuati, compatibilmente con le esigenze tecniche di coltivazione, in modo contestuale alla coltivazione del giacimento che si attesterà alla massima profondità di circa mt. 40 sotto piano campagna, ovvero a quote finali variabili s.l.m. fino a +36 a +40, come rappresentato in progetto;

d) adempimento puntuale alle prescrizioni imposte con la determina favorevole di V.I.A. adottata dalla Provincia di Bari n. 4354 del 6 giu 2013;

e) la distanza del ciglio superiore di scavo dalla linea di confine sarà mantenuta a mt. 10 (dieci), salvo quanto esistente;

a) eventuali prescrizioni e/o divieti intervenuti, dopo l'adozione del presente provvedimento, a seguito di pareri e/o autorizzazioni e/o licenze e/o nulla osta, pertinenti l'esercizio dell'attività estrattiva in argomento, obbligano l'esercente al rispetto delle stesse, nonché ad aggiornare il progetto di cava da depositare presso questo ufficio, presso il Comune competente e presso la Città Metropolitana di Bari;

b) per la rimozione del cappellaccio e l'estrazione del materiale l'esercente deve impiegare esclusivamente mezzi meccanici;

c) Tutte le scarpate in progetto saranno intervallate da adeguata pedata con larghezza di progetto, ritenuta sufficiente a garantire l'esercizio dell'attività estrattiva e la sicurezza per la viabilità e l'incolumità del personale addetto ai lavori, oltre che dei mezzi di impiegati nell'attività;

d) garantire, il mantenimento della stabilità delle fronti di scavo, in modo costante ed anche in fase di

coltivazione, in ottemperanza alla Ordinanza dirigenziale n. 3/2011;

e) garantire sempre e comunque le condizioni di sicurezza del cantiere, documentate nei termini dell'Ordinanza 2/2011;

f) tutte le apparecchiature necessarie nel processo di lavorazione, ancorché non fisse, devono essere regolarmente autorizzate, revisionate secondo le indicazioni della casa produttrice e/o in ottemperanza a precise disposizioni di legge;

g) assicurare il divieto di accesso in cava agli estranei, a mezzo cartelli ammonitori recinzione, ingresso controllato, ecc. nel rispetto dell'art. 46 del D.P.R. 128/59;

h) porre in essere tutte le misure che la tecnica moderna offre al fine di contenere le polveri ed i rumori conseguenti all'attività di cava ed acquisire le relative autorizzazioni, ex D.lgs. 152 e s.m.i., ove previsto;

i) realizzare sistemi di drenaggio, raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e adeguato fosso di guardia al perimetro di cava;

j) l'eventuale taglio di piante forestali di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine, pertanto, non classificabili come "bosco", sarà oggetto di preventiva autorizzazione rilasciata dal servizio Foreste, ai sensi del regolamento regionale n. 10 del 30.06.2009 "Tagli Boschivi";

k) trasmettere, ogni 6 mesi, alla regione Puglia - Ufficio Attività Estrattive - ed alla Città Metropolitana di Bari, il piano quotato della cava autorizzata; i termini di riferimento del rilievo quotato in scala 1:1000, sono fissati alla data del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.

l) trasmettere alla Regione Puglia - Ufficio Attività Estrattive, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1 - 2 e 3 del 2011 e succ. mod.;

m) munirsi di autorizzazione alle emissioni delle polveri ed acustiche, ai sensi di legge, da richiedersi presso il Competente Comune di Bari e Bitritto BA e Città Metropolitana di Bari;

4. la presente autorizzazione è subordinata anche all'osservanza delle norme vigenti in materia di Polizia Mineraria, di igiene, sicurezza sul lavoro ed eventuali ordinanze o disposizioni emanate dall'autorità di Polizia Mineraria nonché a quanto di seguito riportato:

a) la cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia - Ufficio Attività Estrattive - e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;

b) per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;

c) prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava di cui al sub 2.;

d) l'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare all'Ufficio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;

e) ottenuto il presente provvedimento l'esercente deve comunicare alla Soprintendenza archeologica la ripresa dei lavori di coltivazione ed eventualmente concordare tecniche operative di propria esigenza. Resta inteso, comunque, che qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la società è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Via Duomo, 33- 74100 Taranto, a norma dell'art. 90 del D.L. n. 42 del 22.10.2004;

f) sono confermate tutte le prescrizioni imposte con la Determina di VIA n. 4354 del 6 giu 2013 della Provincia di Bari, citate in premessa e che qui si intendono interamente trascritte, con particolare

riguardo alle prescritte attività di monitoraggio, mitigazione, ripristino e recupero;

5. A garanzia dei lavori di recupero ambientale, si stabilisce l'importo di EURO 325.000,00 (eurotrecentocinquemila/00) come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fidejussoria, di durata fino al 30 marzo 2032, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa, in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della L.R. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Società in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;

6. Il presente provvedimento è valido fino al 30 marzo 2030, e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;

7. La presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;

8. Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;

9. Per la realizzazione delle opere di recupero ambientale, in conformità al progetto approvato anche in sede di V.I.A., l'Esercente deve utilizzare il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio e/o il materiale inerte residuo di cava, temporaneamente depositato all'interno della cava stessa. L'eventuale utilizzo di materiali provenienti dall'esterno cava, deve essere preventivamente autorizzato dall'autorità competente, a norma delle vigenti leggi di settore.

10. I cumuli di terreno vegetale e/o materiale di cappellaccio non idoneo, depositato su area di cava, per il successivo riutilizzo nelle opere di recupero ambientale, non devono superare l'altezza di mt. 3 (tre);

11. Eventuale presenza di rifiuti prodotti in cava deve essere gestita a norma del D.Lgs. 152/2006 e s. m. m. e/o D.Lgs. 117/2008 e s.m.i.;

12. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistico - ambientale, urbanistica, idraulica, polveri ed acustica, sicurezza e igiene, ecc. ecc.;

13. La realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il preliminare parere favorevole dell'Autorità competente;

14. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge, comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;

15. La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;

16. L'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;

17. Ottenuto il presente provvedimento l'esercente:

- deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro,

trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc. ecc.);

- deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
- comunicare l'avvio dei lavori al Comune di Bari BA;

18. L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dall'Ufficio Attività Estrattive e/o da altra Autorità competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da leggi vigenti a quella data;

19. I risultati delle attività di monitoraggio prescritto dalla Provincia di Bari in sede di V.I.A. saranno trasmessi alla stessa per le competenti verifiche. Alla stessa Città metropolitana di Bari (ex Provincia di Bari), sono demandate le attività di controllo su quanto prescritto.

20. Il provvedimento è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

21. Il presente provvedimento assorbe il decreto di autorizzazione n. 54/min/1992, n. 35/min/1995 e succ. Det. 48/2001 e rimuove la sospensione lavori imposta con la determina n. 96/2011;

22. Il presente provvedimento è di competenza, ex l.r. 37/85 e s.m.i, del Dirigente del Servizio o suo delegato, ed è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

23. Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore regionale competente;
- e) sarà notificato alla società FRANCONI S.r.l., Strada Comunale Tresca n. 86 - 70131 Bari BA; alla Città Metropolitana di Bari - Dirigente Servizio Ambiente e Polizia Provinciale - C.so S. Sonnino, 85 - 70121 Bari BA; al sig. Sindaco del Comune di Bari BA; al Sig. Sindaco del Comune di Bitritto BA
- f) Sarà trasmesso in copia al dirigente del Servizio Ecologia.
- g) Il presente atto, composto da n° 15 fascie, è adottato in originale ed è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Antonello Antonicelli

Il delegato Dirigente dell'Ufficio  
Attività Estrattive  
Ing. Angelo Lefons

---